



Delibera n. 267

30 novembre 2020

Allegato AT al Verbale n. 09/2020

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione Culturale Monasterium Album di Misterbianco (CT), la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare e il Comune di Misterbianco (CT)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020), in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA *"omissis....delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali"*;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: *"I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative"*;

VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n. 118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO lo schema della Convenzione tra la Fondazione Culturale Monasterium Album di Misterbianco (CT), la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare e il Comune di Misterbianco (CT);



VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione della sopra citata Convenzione, avente a oggetto l'attivazione di una collaborazione specifica per attività mirate alla ricerca, alla valorizzazione, al monitoraggio e alla fruizione dell'area dove sorgeva l'antico abitato di Misterbianco;

CONSIDERATO che le parti della presente Convenzione intendono avviare una ricerca sperimentale per lo studio multidisciplinare: 1. dell'antica chiesa madre "Santa Maria de Monastero Albo" di proprietà della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Misterbianco e tutelata dalla FONDAZIONE; 2. delle vestigia della chiesa di San Nicolò, di proprietà del COMUNE; 3. delle aree circostanti nelle c.da Campanarazzu/ Poggio Lupo e Sciara Grande di Misterbianco (CT);

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema della Convenzione tra la Fondazione Culturale Monasterium Album di Misterbianco (CT), la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare e il Comune di Misterbianco (CT), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 14/12/2020

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14/12/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE

TRA

La **FONDAZIONE Culturale Monasterium Album di Misterbianco (CT)**, (di seguito denominata “FONDAZIONE”), C.F. 93110720872, con sede in via Municipio n.98a, costituita con atto pubblico del 25 giugno 2012, riconosciuta come persona giuridica con decreto n. 2.529 del 23 maggio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana del 22 giugno 2018, affidataria della chiesa di “Santa Maria de Monastero Albo” e della dagala di querce in contrada Campanarazzu, rappresentata dal sac. Giovanni Condorelli, Presidente della FONDAZIONE, in quanto parroco pro tempore della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Misterbianco,

E

La **SOPRINTENDENZA per i Beni Culturali e Ambientali di Catania**, (di seguito, per brevità “SOPRICT”), C.F. 80012000826, con sede in via Luigi Sturzo n.62, rappresentata in questo atto dal Soprintendente dott.ssa Rosalba Panvini

L’ISTITUTO NAZIONALE di Geofisica e Vulcanologia, (in seguito indicato “INGV”), C.F. e P.I. 06838821004, con sede in ROMA, via di Vigna Murata n.605, rappresentato dal Presidente prof. Carlo Doglioni

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (di seguito denominato “DiSTeM”), C.F. 80023730825, con sede a Palermo in via Archirafi n.22, rappresentata dal Direttore del Dipartimento prof. Valerio Agnesi

Il **COMUNE di Misterbianco**, (di seguito denominato “COMUNE”), C.F. 80006270872, con sede in via Sant’Antonio Abate s.n., rappresentato dal viceprefetto dott. Salvatore Caccamo - rappresentante della Commissione Straordinaria, giusto Provvedimento Prefettizio n.111667 del 27 settembre 2019.

PREMESSO

che l’eruzione del 1669¹ è stato per la Sicilia Orientale un evento tra i più imponenti e maggiormente documentati nel panorama storico del tempo;

che ha profondamente condizionato il paesaggio naturale e antropizzato del versante meridionale dell’Etna, modificando radicalmente l’assetto del territorio, condizionando lo sviluppo dei centri abitati nei secoli successivi, influenzando sulle attività produttive ed economiche tanto da essere ricordato come l’anno della grande “ruina” (rovina);

che secondo le cronache del tempo, l’11 marzo ebbe inizio l’eruzione - ad una quota di circa 950 m fino a 700 m sul versante meridionale - il 29 marzo 1669 il braccio lavico aveva già circondato l’abitato dell’antico Misterbianco - al tempo nell’intorno dell’attuale sito di “Campanarazzu” - il 30 marzo il paese era stato evacuato e il 31 marzo la lava, dopo aver travolto completamente l’antico abitato di Misterbianco con la chiesa madre sacramentale di Santa Maria

¹ cfr. da BRANCA STEFANO, *La grande eruzione dell’Etna del 1669 tra vulcanologia e storia*, INGV 07 marzo 2019, MANCINO CARLO, *Narrativa del fuoco uscito da Mongibello, Il dì undici di Marzo del 1669*, Biblioteca Regionale Universitaria di Catania, segnata Misc. 161.13

delle Grazie, quella di Santa Maria della Consolazione e di San Nicola, procedeva verso Catania per poi riversarsi a mare;

che già tre mesi dopo la conclusione dell'attività eruttiva - 11 luglio del 1669 – le autorità locali avevano avviato la nascita del “nuovo abitato di Misterbianco” in un sito prossimo all'antico abitato;

che la chiesa madre di Santa Maria de Monastero Albo, detta di “Campanarazzu”, completamente sepolta (ad eccezione della parte sommitale del campanile) è stata riportata in luce dall'operato della Soprintendenza BB.CC. AA. di Catania, e che altre vestigia dell'abitato sono ancora parzialmente visibili, come parte del muro d'ambito della chiesa di San Nicolò (la seconda per grandezza nell'antico casale), alcune cisterne, un lavatoio, un ipogeo, oltre alla dagala con il piccolo bosco di querceto sopravvissuto

C O N S I D E R A T O

- che la **FONDAZIONE** all'art. 2 del suo Statuto si pone come scopo” la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico delle antiche chiese e del territorio di Misterbianco, al fine della loro custodia e della formazione culturale della comunità cristiana e della società, in conformità al magistero della Chiesa”:
 - che in data 24 ottobre 2019, prot. gen. n.50592, ha richiesto al COMUNE, in quanto proprietario, l'autorizzazione ad avviare una campagna di scavi sulle vestigia dell'antica chiesa di San Nicolò seguendo le indicazioni della stessa SOPRICT, che ha ricevuto copia per conoscenza e che tale intervento è sostenuto dall'attivazione di un programma di ricerca;
 - che in data 27 luglio 2020 - a mezzo pec - ha richiesto al COMUNE di utilizzare i locali da destinare ad esposizione permanente - antiquarium – per custodire ed esporre materiali provenienti dai risultati derivanti dalle ricerche sul parco sub urbano di Campanarazzu;
- che la **SOPRICT** svolge attività istituzionale di ricerca, conoscenza e tutela del territorio di competenza:
 - che la SOPRICT attraverso diverse campagne di scavo, con fondi comunitari dei Programmi Operativi FESR 2007/2013, ha rinvenuto l'antica chiesa madre di Santa Maria de Monastero Albo;
 - che la SOPRICT intende curare e intensificare, sia attraverso i propri organi tecnico-scientifici sia attraverso la collaborazione degli Enti scientifici qui richiamati, l'esplorazione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle lave del 1669 e del sito dell'antico Misterbianco;
 - che i risultati scientifici oggetto della presente Convenzione, potranno essere utilizzati per la futura programmazione degli interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione di quest'area per la quale la stessa Fondazione ha avanzato la proposta per la costituzione di un *Parco dell'Antico Misterbianco*, dal forte valore storico-artistico e paesaggistico;
- che l'**INGV**, istituito con d.lgs. 381/1999, Ente di ricerca di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha le competenze e dispone delle apparecchiature necessarie per la caratterizzazione ed il monitoraggio ambientale;
 - che come previsto dal proprio Statuto all'art. 2, comma 1, lettera b), “...stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati;

- che ha tra i suoi scopi istituzionali lo studio e la caratterizzazione dei sistemi naturali anche in ottica di conservazione ambientale;
- che il **DiSTeM** dell'Università degli Studi di Palermo, istituito con Decreto Rettorale n.16 del 4 gennaio 2011 dall'unificazione del Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra ed Applicazioni alle Georisorse e ai Rischi Naturali (CFTA) del Dipartimento di Ecologia (D.Eco.) e del Dipartimento di Geologia e Geodesia è una struttura interdisciplinare che coniuga ricerca e didattica nei diversi campi scientifici fra loro fortemente interdipendenti, quali ecologia, geologia, geochimica e geofisica;
 - che pone grande attenzione alla ricerca scientifica teorica ed applicata attraverso una continua sperimentazione di nuove metodologie e tecnologie per lo studio dei sistemi naturali, i cui risultati hanno prodotto una significativa ricaduta sul mondo della ricerca anche internazionale, come dimostrato da una ampia produzione scientifica pubblicata su riviste nazionali ed internazionali.
 - che per l'applicazione di metodologie di ricerca e l'uso di strumentazioni tecnologicamente avanzate ha assunto il ruolo di struttura di riferimento a scala locale per istituzioni esterne pubbliche (e.g., regionali, provinciali, assessorati comuni) e enti privati;
- che il **COMUNE** è proprietario in contrada Campanarazzu dei lotti, di cui al catasto terreni, foglio 7, particelle 140, 147 (equivalente all'impianto sportivo comunale "Toruccio La Piana" per un'estensione di 21.460 mq), 148, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 417 e 418 (parzialmente area a parcheggio dell'impianto sportivo per ca. 4.192 mq e a nord-ovest vestigia antica chiesa San Nicolò) e 708, per complessivi 65.390 mq ed in attesa del perfezionamento dell'acquisizione di porzioni delle particelle 414 e 415 per circa 260 mq;
 - che ha avuto in affitto dall'ex Provincia Regionale di Catania, oggi Città Metropolitana, per la gestione con annesse attività di manutenzione e custodia, del parco suburbano "Campanarazzu", sito nell'omonima contrada, di cui in catasto terreni, al foglio 7, particelle 287, 289, 290, 291, 706 e 707 (su queste due ultime particelle insistono dei locali di servizio), per complessivi 8.961 mq, come da verbale di consegna del 28 marzo 2013.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

E' interesse comune della **FONDAZIONE**, della **SOPRICT**, dell'**INGV**, del **DiSTeM** e del **COMUNE** promuovere la conoscenza e la tutela del sito di interesse archeologico, monumentale e paesaggistico denominato *Parco dell'Antico Misterbianco*, nelle aree dove sorgeva l'antico abitato sepolto dall'eruzione del 1669, proseguendo le indagini già condotte negli anni passati dalla stessa Soprintendenza allo scopo di ottenere una maggiore conoscenza del sito.

PARTE I – Obiettivi Generali

Art. 1 - Contenuti

Il contenuto delle premesse e considerazioni costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La FONDAZIONE, la SOPRICT, l'INGV, il DiSTeM e il COMUNE intendono attivare una collaborazione specifica per attività mirate alla ricerca, valorizzazione, monitoraggio e fruizione dell'area dove sorgeva l'antico abitato di Misterbianco e avviare una ricerca sperimentale per lo studio multidisciplinare:

- dell'antica chiesa madre "Santa Maria de Monastero Albo" di proprietà della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Misterbianco e tutelata dalla FONDAZIONE,
- delle vestigia della chiesa di San Nicolò, di proprietà del COMUNE,
- delle aree circostanti nelle c.da Campanarazu/ Poggio Lupo e Sciar Grande di Misterbianco (CT).

A tal fine le Parti si impegnano a:

- a) studiare la colata lavica del 1669 nell'area dell'antico Misterbianco;
- b) analizzare lo stato conservativo della chiesa Santa Maria de Monastero Albo, volto ad evidenziare la vulnerabilità strutturale e i meccanismi di danno osservabili, indagando sulle possibili cause, pianificando ulteriori azioni conservative ed eventuali ed ulteriori campagne di scavo;
- c) eseguire prospezioni geofisiche nell'area;
- d) ricercare altre vestigia dell'antico Misterbianco;
- e) redigere materiali informativi contenenti i risultati delle ricerche medesime;
- f) realizzare studi destinati alla pubblicistica scientifica;
- g) organizzare conferenze e seminari per la divulgazione storica e scientifica e sulla promozione della fruizione turistico-conoscitiva del sito in oggetto;
- h) programmare una campagna di scavo per l'antica chiesa di San Nicolò;
- i) proporre una perimetrazione e riclassificazione per la tutela e salvaguardia dei luoghi.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, le Parti potranno stipulare specifici atti o convenzioni attuativi che, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività

Il programma di studi e indagini è distinto per attività e relative fasi temporali concordate preventivamente tra le Parti con decorrenza dalla data determinata ai sensi del successivo art. 12.

Per l'esecuzione delle attività previste nell'art. 2 della presente Convenzione, le Parti opereranno ciascuna secondo quanto indicato di seguito.

La FONDAZIONE si impegna a:

- a) avviare con la sorveglianza della SOPRICT i lavori di scavo dell'antica chiesa di San Nicolò con fondi propri fino al loro esaurimento e, a completamento dei lavori, promuovere il sito attraverso forme di fruizione.

La SOPRICT si impegna a:

- a) attuare la presente Convenzione per l'intera fase di esecuzione delle attività, organizzando, promuovendo e programmando incontri tra le Parti, nonché stabilire e concordare le modalità di ricerca e di verifica di attuazione della Convenzione, nel rispetto dei tempi pattuiti;
- b) intervenire presso altri rami dell'Amministrazione regionale per supportare le Parti nel percorso di acquisizione di ogni eventuale dato ritenuto utile esclusivamente per le finalità della presente Convenzione.

L'INGV e il DiSTeM si impegnano per le attività concordate a:

- a) finanziare con proprio personale e a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la ricerca già preventivamente concordata tra le Parti;
- b) mettere a disposizione, compatibilmente con i propri obblighi istituzionali, i propri laboratori per l'espletamento delle attività di studio, monitoraggio e divulgazione di cui all'art. 2 della presente Convenzione;
- c) rendere disponibili i dati in proprio possesso, utili ai fini degli obiettivi della presente Convenzione;
- d) coordinare, in collaborazione con le altre Parti, le attività tecnico-operative concordate e più in generale ad organizzare e programmare tutte le attività e l'elaborazione dei dati necessari al conseguimento delle finalità e dei prodotti pattuiti per effetto della presente Convenzione;

Il COMUNE si impegna a:

- a) deliberare in favore delle attività previste nella presente Convenzione;
- b) supportare le Parti per l'acquisizione di ogni eventuale dato ritenuto utile esclusivamente per le finalità della presente Convenzione;
- c) concedere gratuitamente l'uso delle aree oggetto della campagna di scavo dell'antica chiesa di San Nicolò, come sopra specificatamente individuate, alla SOPRICT e alla FONDAZIONE.

Il ricorso a collaboratori esterni e l'acquisizione di beni e servizi, ad opera delle Parti esclusivamente per le finalità della presente Convenzione, dovrà avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

Art. 4 - Responsabili

L'organizzazione e l'esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno anticipatamente concordate dai responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione della presente Convenzione:

- per la FONDAZIONE: Giuseppe Gullotta, segretario, e-mail info@monasteriumalbum.it,
- per la SOPRICT: dott. Franco La Fico Guzzo, dirigente U.O. 2 Sezione Paesaggistica, e-mail soprict.uo3@regione.sicilia.it,
- per l'INGV: dott.ssa Carla Bottari, e-mail carla.bottari@ingv.it,
- per il DiSTeM: prof. Raffaele Martorana, e-mail raffaele.martorana@unipa.it,
- per il COMUNE: ing. Vincenzo Orlando, e-mail vincenzo.orlando@comune.misterbianco.ct.it o suo delegato.

Art. 5

La FONDAZIONE, la SOPRICT, l'INGV e il DiSTeM nell'ambito della presente Convenzione collaborano reciprocamente all'attività di ricerca scientifica presso il sito di c.da Campanarazu di Misterbianco scambiando dati, informazioni, documentazioni e quant'altro utile alla realizzazione del progetto di cui all'art. 2.

Verranno svolte indagini geofisiche mediante l'utilizzo di droni, laser scanner, georadar e termocamere e di ogni strumentazione in possesso o in dotazione alle strutture per la realizzazione del progetto stesso.

Art. 6 - Oneri finanziari

Il presente accordo di collaborazione prevede un rimborso spese sostenuto dalla FONDAZIONE al personale dell'INGV e del DiSTeM impegnato nelle attività oggetto della Convenzione per le sole missioni rendicontate e concordate, relativamente alle spese carburante o ai titoli di viaggio, al vitto e all'alloggio.

Art. 7

Si conviene che la valutazione dei rischi legati alle attività svolte nei luoghi in uso, con la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e/o i piani di sicurezza relativi alle diverse fasi delle attività previste dalla presente Convenzione saranno di competenza del responsabile della sicurezza dell'INGV e del DiSTeM che si impegnano a fornire la copertura assicurativa per il proprio personale per infortuni e responsabilità civile, sollevando la Soprintendenza da ogni possibile responsabilità in merito.

Sarà cura di ciascun Ente assicurare al proprio personale che richiede di svolgere attività di ricerca presso il sito di scavo gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti in materia di formazione, informazione e addestramento e sorveglianza sanitaria prevedono. Il personale che la Soprintendenza utilizzerà per le attività previste dalla Convenzione è già inquadrato nei ruoli della Regione Siciliana o comunque già in carico alla Stessa e, pertanto, non deriveranno a seguito di questa attività oneri aggiuntivi.

Art. 8

La SOPRICT, l'INGV e il DiSTeM convengono inoltre che, congiuntamente o disgiuntamente, potranno richiedere, e formalizzare nelle forme più opportune, collaborazioni e contributi utili al progetto da parte di Enti di ricerca territoriali, universitari, di gestione, nazionale e/o internazionale, e da parte di persone individuali. In caso di richiesta disgiunta, detta richiesta dovrà essere preventivamente comunicata all'altra parte per ottenere un previo consenso. Tutti i partecipanti ai lavori sul campo dovranno in ogni caso essere coperti da polizza assicurativa stipulata autonomamente che copra i rischi connessi all'attività.

Art. 9

L'INGV e il DiSTeM si impegnano a fornire alla SOPRICT, copia di tutta la documentazione prodotta su supporto cartaceo e/o digitale, entro la fine della validità della presente Convenzione.

Art. 10

Le Parti potranno, separatamente o congiuntamente, presentare richieste di finanziamento a Enti pubblici o privati nazionali o locali, a fondazioni, istituti di credito e imprese private per lo svolgimento delle attività. L'INGV e il DiSTeM si impegnano, comunque, a prestare collaborazione alla SOPRICT attraverso il proprio personale e la propria attrezzatura tecnica, all'interno dell'area oggetto della presente Convenzione.

Art. 11

I risultati finali del progetto e la titolarità scientifica dei risultati delle ricerche saranno di proprietà della SOPRICT, dell'INGV e del DiSTeM che si impegnano a permettere la piena utilizzazione da parte di tutti i soggetti firmatari del presente accordo esclusivamente per fini istituzionali. Le parti si impegnano a non fare uso dei materiali messi a disposizione senza la specifica menzione della SOPRICT, dell'INGV e del DiSTeM. Eventuali utilizzazioni a scopi diversi saranno concordate tra le Parti.

Art. 12 – Durata

Il presente accordo di collaborazione scientifica entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di 24 mesi. La collaborazione è prolungabile e rinnovabile e potrà essere estesa ad altre attività di ricerca sempre preventivamente concordate e con le medesime finalità.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle Parti.

Art. 13 – Riservatezza

Le Parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Articolo 14

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

PARTE II - Disposizioni finali

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 17

Ciascuna Parte si impegna ad adempiere, nell'esecuzione della presente Convenzione, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali.

Il personale dell'Amministrazione o altro da essa delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento dei lavori relativi al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e nei luoghi di lavoro di ciascuna Parte.

Articolo 18

La SOPRICT si impegna a trasmettere la presente Convenzione al DIPARTIMENTO dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana.

Art. 19 - Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro previsto per legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 20

Il presente atto è sottoscritto digitalmente, è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

FONDAZIONE Culturale *Monasterium Album* di Misterbianco

Il Presidente

sac. Giovanni Condorelli

SOPRINTENDENZA per i Beni Culturali e Ambientali di Catania

Il Dirigente

dott.ssa Rosalba Panvini

ISTITUTO NAZIONALE di Geofisica e Vulcanologia

Il Presidente

Prof. Carlo Doglioni

UNIVERSITÀ di Palermo, Dipartimento delle Scienze della Terra e del Mare

Il Direttore

prof. Valerio Agnesi

COMUNE di Misterbianco

Per la Commissione Straordinaria

dott. Salvatore Caccamo
